

TI_GERICHTE 60.2024.108 vom 3. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2024.108

FR: TI_GERICHTE 60.2024.108 du 3 juillet 2024

IT: TI_GERICHTE 60.2024.108 del 3 luglio 2024

Regeste

Reclamo dell'imputato contro il decreto di congiunzione del presidente della Pretura penale. ricevibilità del reclamo. danno irreparabile

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 2

. Il reclamo, inoltrato il 18.4.2024 contro la pronuncia 9.4.2024 del giudice in tema di congiunzione, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni ai sensi dell'art. 396 cpv. 1 CPP).

E. 3

. 3.1. Si presenta anzitutto la questione della proponibilità del gravame.

E. 3.2

Con decreto 9.4.2024 il presidente della Pretura penale ha congiunto i procedimenti penali a carico di PI 2 (inc. 81.2023.154, DA 1299/2023) e di RE 1 (inc. 81.2023.155, DA 1301/2023), ritenuto che le imputazioni principali coinvolgevano gli imputati in relazione ai medesimi fatti e che quindi era opportuna la riunione dei procedimenti per meglio valutare le rispettive responsabilità e anche per economia di giudizio.

E. 3.3

RE 1 censura detto decreto di congiunzione.

E. 3.4.1

Giusta l'art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se: a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correatità o partecipazione. Per motivi sostanziali, in applicazione dell'art. 30 CPP, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i procedimenti penali.

E. 3.4.2

Il principio dell'unità della procedura disciplinato all'art. 29 CPP caratterizza il diritto procedurale e materiale [art. 49 CP] (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.3.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, 3. ed., art. 29 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 29 CPP n. 1), mira ad

evitare giudizi contraddittori [nell'accertamento dei fatti, nell'apprezzamento giuridico e/o nella commisurazione della pena (DTF 138 IV 29 consid. 3.2.; decisione TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1)] garantendo parità di trattamento e fairness e serve l'economia processuale (decisione TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 29 CPP n. 1). Il principio concerne il perseguimento e il giudizio: per la congiunzione è sufficiente che una persona sia indiziata, incolpata o accusata (BSK StPO – U. BARTETZKO, 3. ed., art. 29 CPP n. 5). La decisione interessante la disgiunzione dei procedimenti – che deve essere l'eccezione (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; sentenza TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 1/3; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 6), solo se sono dati motivi sostanziali oggettivi (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) che si riferiscono alle caratteristiche del procedimento, dell'autore o dei fatti, non ad aspetti meramente organizzativi da parte delle autorità penali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_467/2019 del 19.7.2019 consid. 5.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a) – deve tenere in considerazione, segnatamente, la salvaguardia dei diritti della difesa e, nello stesso tempo, il principio dell'economia processuale (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4). Una simile decisione serve alla celerità del procedimento, ossia ad evitare ritardi (decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.2.). Costituiscono motivi sostanziali secondo l'art. 30 CPP, per esempio, (nel caso di disgiunzione di procedimenti penali) l'imminente prescrizione di singoli reati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid. 1.2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), la violazione del principio di celerità (decisione TF 1B_232/2016 del 14.7.2016 consid. 4.), l'arresto di un correo nell'imminenza del giudizio degli altri partecipanti (decisione TF 1B_92/2020 del 4.9.2020 consid. 4.2.), le difficoltà legate al gran numero di correi, dei quali alcuni sono introvabili (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.), la perdurante irraggiungibilità di singoli coimputati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid. 1.2.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), l'introduzione di una lunga procedura di estradizione (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) oppure (nell'ipotesi di congiunzione di procedimenti penali) l'esistenza di uno stretto legame oggettivo tra i diversi reati ipotizzati, per esempio se gli imputati si accusano a vicenda di reati commessi nel medesimo complesso di fatti (DTF 138 IV 29 consid. 5.5.; decisione TF 1B_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048). Se i reati ipotizzati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il profilo dei fatti, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente. Ciò vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le circostanze di quest'ultima sono reciprocamente contestate dai coimputati e sussiste il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli altri: c'è infatti il pericolo di decisioni contraddittorie in merito all'accertamento dei fatti, all'apprezzamento giuridico e/o alla commisurazione della pena [DTF 134 IV 328 consid. 3.3.; 116 Ia 305 consid. 4b); decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.]. Ai presupposti di legge giusta

gli art. 29 s. CPP devono essere applicati criteri severi perché la conduzione disgiunta di procedimenti nei confronti di presunti correi e compartecipi determina una rilevante restrizione processuale dei diritti di parte (decisione TF 6B_1030/2015 del 13.1.2017 consid. 2.3.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2). Un imputato non ha infatti veste di parte in un procedimento disgiunto: egli non ha quindi diritto di partecipare all'interrogatorio di un coimputato in altro procedimento e all'assunzione delle prove (art. 147 CPP) [decisione TF 6B_590/2023 del 20.9.2023 consid. 1.1.3.].

E. 3.5.1

Si è detto che giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie. L'art. 65 CPP precisa che le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (cpv. 1). Al cpv. 2 la citata norma puntualizza che le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un'autorità giudicante collegiale possono, d'ufficio o su domanda, essere annullate o modificate dal collegio.

E. 3.5.2

Le decisioni ordinatorie – ovvero quelle che concernono l'avanzamento e lo svolgimento del procedimento penale senza concluderlo (DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.; 138 IV 193 consid. 4.3.1.) – possono nondimeno essere impugate con reclamo alla giurisdizione di reclamo rispettivamente, in seguito, con ricorso in materia penale all'Alta Corte qualora esse cagionino un pregiudizio irreparabile (DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 13; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 27). Il concetto di pregiudizio irreparabile con riferimento alle decisioni ordinatorie di cui all'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP è identico a quello secondo l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 175 consid. 2.3.; 140 IV 202 consid. 2.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 27): deve trattarsi di un pregiudizio suscettibile di provocare un danno di natura giuridica [e non semplicemente fattuale, come il prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa o, ancora, il fatto di dover subire un procedimento penale (decisione TF 7B_825/2023 del 4.4.2024 consid. 1.2.)] che non possa essere riparato ulteriormente, interamente, mediante un giudizio finale o un'altra decisione favorevole (DTF 147 IV 188 consid. 1.3.2.; 144 IV 90 consid. 1.1.3.; sentenze TF 7B_363/2024 del 10.6.2024 consid. 1.2.1.; 7B_939/2023 del 12.2.2024 consid. 1.2.). Spetta a colui che ricorre comprovare l'esistenza di un danno giuridico qualora esso non sia d'acchito evidente (DTF 148 IV 155 consid. 1.1.; decisione TF 7B_363/2024 del 10.6.2024 consid. 1.2.1.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147 IV 188 consid. 1.3.; decisioni TF 7B_939/2023 del 12.2.2024 consid. 1.2.1.; 1B_230/2019 dell'8.10.2019 consid. 1.5.), ritenuto che la disgiunzione – ed il rifiuto della congiunzione – dei procedimenti nell'ipotesi di cui all'art. 29 CPP può comportare pregiudizi procedurali rilevanti (segnatamente la perdita della qualità di parte) [DTF 147 IV 188 consid. 1.3.4.], considerata inoltre la prassi dell'Alta Corte inerente all'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 147 IV 188 consid. 1.3.3.), è ammessa in questi casi di principio la minaccia di un pregiudizio irreparabile (DTF 147 IV 188 consid. 1.3.5.). Le decisioni concernenti la congiunzione – rispettivamente la disgiunzione – in applicazione dell'art. 30 CPP non sono invece atte di principio a cagionare un pregiudizio irreparabile, ritenuto che l'eventuale danno risultante può essere riparato ulteriormente (decisioni TF 7B_363/2024 del 10.6.2024

consid. 1.2.1.; 7B_939/2023 del 12.2.2024 consid. 1.2.1.; 7B_194/2023 del 17.1.2024 consid. 3.1.). Il tema può infatti essere sollevato, segnatamente, quale questione pregiudiziale all'apertura del dibattimento (art. 339 cpv. 2 CPP) [decisione TF 7B_194/2023 del 17.1.2024 consid. 3.1.]. Un danno irreparabile è tuttavia ammesso qualora il ricorrente invochi che, in considerazione della congiunzione dei procedimenti, il ritardo ingiustificato a decidere nel merito costituisca diniego di giustizia formale (decisione TF 7B_363/2024 del 10.6.2024 consid. 1.2.1.). Il fatto che, in caso di congiunzione, una parte terza possa accedere all'incanto del procedimento penale congiunto costituisce un inconveniente inerente alla decisione che non può essere assimilato ad un danno di natura giuridica (decisione TF 7B_194/2023 del 17.1.2024 consid. 3.1.).

E. 3.5.3

Il giudice ha congiunto i procedimenti penali a carico di PI 2 e di RE 1 in applicazione dell'art. 30 CPP. In queste circostanze, secondo la predetta giurisprudenza, tale decreto, ordinatorio, non è quindi idoneo a cagionare un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF in combinazione con gli art. 393 cpv. 1 lit. b e 65 CPP. La congiunzione non priva infatti RE 1 – che non si confronta del tutto con l'esigenza di un danno irreparabile (che non è manifesto) al fine della proponibilità del reclamo – dei suoi diritti di parte. Né egli invoca la violazione del principio di celerità in ragione della congiunzione. Il fatto che agli atti dei procedimenti congiunti ci sia il filmato registrato da PI 2 – oggetto dell'imputazione a carico di quest'ultimo di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini – non costituisce un pregiudizio irreparabile. Secondo la giurisprudenza (DTF 144 IV 90 consid. 1.1.3.; decisioni TF 7B_825/2023 del 4.4.2024 consid. 1.3.2.; 7B_981/2023 del 29.1.2024 consid. 1.3.), infatti, la circostanza che un mezzo di prova, la cui utilizzabilità è contestata, rimanga agli atti del procedimento non comporta di principio un pregiudizio di natura giuridica, ritenuto che la censura può essere riproposta all'apertura del dibattimento (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP), invocata davanti all'autorità di appello (art. 398 CPP) e, di seguito, davanti al Tribunale federale. Dal giudice ci si può peraltro attendere che sia in grado di distinguere le prove inutilizzabili da quelle utilizzabili e di fondarsi esclusivamente su queste ultime al momento dell'apprezzamento (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; 144 IV 90 consid. 1.1.3; decisione TF 7B_825/2023 del 4.4.2024 consid. 1.3.2.).

E. 3.6

Il reclamo è dunque irricevibile in difetto di danno irreparabile.

E. 4

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il
presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.